

N. R.G. 40785/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Guido Vannicelli	Giudice
dott. Mariaantonia Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **40785/2013** promossa da:

RUBINO SRL (C.F. 05816500960), con il patrocinio dell'avv. VERNA FRANCESCA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT'ALESSANDRO, 6 20123 MILANO presso il difensore
avv. VERNA FRANCESCA
Carla magrini

ATTORE/I

contro

G.M. STUDIO SAS DI WALTER MENGOTTI & C (C.F. 01785330133), con il patrocinio dell'avv.
PASSONI ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 52
20052 MONZA presso il difensore avv. PASSONI ALESSIO
WALTER MENGOTTI (C.F. MNGWTR49A04L246G), con il patrocinio dell'avv. PASSONI
ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 52 20052
MONZA presso il difensore avv. PASSONI ALESSIO
GIUSEPPE GIRARDI (C.F. GRRGPP50A10B891F), con il patrocinio dell'avv. PASSONI ALESSIO
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 52 20052 MONZA presso il
difensore avv. PASSONI ALESSIO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni,
come di seguito:



PARTE ATTRICE

1) NEL GIUDIZIO R.G. 40785/13 PROMOSSO DA RUBINO S.R.L. CONTRO la GM STUDIO S.A.S. DI WALTER MENGOTTI & CO., SIG. WALTER MENGOTTI IN PROPRIO ED ARCH. GIUSEPPE GIRARDI

- per le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi, annullare e/o comunque dichiarare privo di effetto il contratto del 26 Maggio 2008 in quanto concluso dal Geom. Mengotti, nella qualità di presidente della società Rubino S.r.l., con sé stesso, ovvero in quanto comunque viziato da grave conflitto d'interessi riconoscibile dall'altro contraente;
- per l'effetto, condannare la GM Studio S.a.s. di Walter Mengotti & Co. e/o il Geom. Mengotti in proprio e/o l'Arch. Girardi a ripetere e/o restituire alla Rubino S.r.l. in liquidazione la somma di €. 633.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e/o legali e decorrere dalle singole dazioni di pagamento sino al dì di effettivo pagamento;
- in via istruttoria, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare, da un lato che le prestazioni per il c.d. "incarico progetto architettonico" (lettera A del contratto) e per il c.d. "sviluppo tecnico operativo dell'area di proprietà" (lettera C del contratto), in base ai criteri di liquidazione della tariffa professionale vigente devono essere considerate e, quindi, liquidate come un'unica prestazione, e dall'altro lato l'incongruità delle voci contenute nel suddetto contratto rispetto alla tariffa professionale;
- Rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla G.M. STUDIO in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

NEL GIUDIZIO R.G. 59110/13 PROMOSSO DALLA SIG.RA CARLA MAGRINI CONTRO IL GEOM. WALTER MENGOTTI CON LA PARTECIPAZIONE IN GIUDIZIO DELLA RUBINO S.R.L.

- accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. Walter Mengotti ai doveri ad esso imposti dalla legge e dallo Statuto quale Presidente della società RUBINO s.r.l. per i fatti meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione della Signora Magrini (fatto proprio dalla Rubino S.r.l. nella propria comparsa di costituzione e risposta), e nei successivi atti difensivi;
- conseguentemente, condannare ex Art. 2476 c.c. e/o 2043 c.c. il Geom. Walter Mengotti a risarcire alla società RUBINO s.r.l. il danno subito a causa del comportamento di cui in narrativa dell'atto di citazione della Signora Magrini (fatto proprio dalla Rubino S.r.l. nella propria comparsa di costituzione e risposta) in quanto contrario ai doveri inerenti la carica e lesivo degli interessi della Società, per l'importo di €. 800.000,00, ovvero quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre in ogni caso interessi e rivalutazione;
- in via istruttoria, disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare, da un lato che le prestazioni per il c.d. "incarico progetto architettonico" (lettera A del contratto) e per il c.d. "sviluppo tecnico operativo dell'area di proprietà" (lettera C del contratto), in base ai criteri di liquidazione della tariffa professionale vigente devono essere considerate e, quindi, liquidate come un'unica prestazione, e dall'altro lato l'incongruità delle voci contenute nel suddetto contratto rispetto alla tariffa professionale;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.



CONVENUTI

Nel procedimento n. 40785/13 + 59110/13 di R.G.

In via preliminare:

1) Dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per la presenza della clausola compromissoria nell'atto costitutivo della società RUBINO s.r.l.

nel merito:

2) respingersi in quanto infondate le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto;

in via riconvenzionale:

3) dichiararsi il compenso spettante alla società convenuta GM STUDIO s.a.s. pari ad euro 650.000,00 oltre accessori e per l'effetto dichiararsi a questa dovuta la differenza a saldo di euro 16.700,00 oltre accessori di legge;

4) condannarsi, conseguentemente, la società RUBINO s.r.l. al pagamento dell'importo di euro 16.700,00 oltre accessori di legge, in favore della GM STUDIO s.a.s., oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo.

5) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La controversia attiene alla stipula in data 26.5.08 di un contratto relativo alla progettazione e alla successiva fase di sviluppo di un complesso residenziale su terreni di proprietà della società RUBINO srl formalmente affidato agli odierni convenuti geometra Mengotti (anche Pres Cda e socio della RUBINO) e architetto Girardi (anch'egli socio della RUBINO) con autorizzazione agli stessi di "avvalersi della collaborazione tecnica di società di servizio" (l'altra convenuta GM STUDIO sas facente capo appunto ai menzionati professionisti) per un compenso complessivo fissato in euro 650.000 – contratto sottoscritto per RUBINO dal medesimo Mengotti.

Nel presente giudizio convergono, a seguito di rituale riunione, due procedimenti originariamente distinti:

*proc. 40785/13 in cui la società RUBINO srl ha agito contro tutti e tre gli odierni convenuti chiedendo l'annullamento del menzionato contratto 26.5.08 quale contratto "concluso con se stesso" o comunque in conflitto di interessi del Mengotti, chiedendo nel contempo la conseguente restituzione delle somme al riguardo effettivamente pagate per euro 633.000 – nei confronti sia della GM che degli altri due convenuti quali soci accomandatari di GM;

*proc 59110/13 in cui la signora Carla Magrini, quale socia di RUBINO, ha proposto azione sociale di responsabilità nei confronti del Mengotti quale cessato AU di RUBINO in relazione alla medesima vicenda, proponendo domanda risarcitoria per un importo indicato in euro 800.000 a fronte di somme in tesi indebitamente percepite dai convenuti per un importo complessivo di euro 774.640 (importo dunque diverso e maggiore di quello indicato dalla RUBINO);

-in subordine l'attrice ha proposto altresì domanda nei confronti del medesimo Mengotti ex 2394 cc in qualità di creditrice della RUBINO in relazione alla intervenuta cessione delle aree oggetto del progetto da realizzare con pagamento solo parziale del prezzo concordato, nella lamentata insufficienza del patrimonio attuale della RUBINO a soddisfare tale obbligazione di pagamento.

In corso di causa l'originaria attrice Magrini è deceduta; alla stessa è succeduta quale erede l'odierno AU di RUBINO Gian Luca Bozzo Magrini.



Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio.

In via preliminare la difesa ha sollevato, senza alcuna distinzione tra le diverse posizioni, eccezione di incompetenza del giudice ordinario in ragione di clausola arbitrale inserita nello statuto della RUBINO. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande degli attori assumendo (in estrema sintesi) che tutti i termini del contratto 26.5.08 qui in contestazione erano stati concordati tra le parti già prima della costituzione della società e poi fatti propri dalla società, rivendicando nel contempo l'effettiva esecuzione delle opere previste in contratto e l'adeguatezza dei compensi concordati.

In via riconvenzionale la convenuta GM ha chiesto nei confronti della RUBINO il pagamento di un asserito credito residuo di euro 16.700 - a fronte di corrispettivi asseritamente pattuiti per euro 650.000 e l'incasso della minor somma di euro 633.000 quale indicata nell'atto di citazione della RUBINO.

Esaminando distintamente le diverse questioni così proposte dalle parti, il Collegio rileva innanzitutto l'infondatezza della eccezione di arbitrato proposta dalla difesa di parte convenuta, atteso che la clausola statutaria invocata concerne esclusivamente i rapporti tra soci nonché tra i soci e la società aventi ad oggetto "diritti disponibili relativi al rapporto sociale", per cui l'eccezione risulta:

* manifestamente non pertinente rispetto alla posizione di GM STUDIO, che non è socia della RUBINO;

*infondata anche nei confronti dei convenuti Mengotti e Girardi atteso che il menzionato riferimento a "diritti relativi al rapporto sociale" rende evidente che ai fini della applicabilità della clausola viene in rilievo non già il mero fatto della eventuale titolarità di partecipazioni sociali ma piuttosto il "titolo" fatto valere in giudizio: nella specie azione di restituzione conseguente ad annullamento di contratto professionale nel giudizio instaurato dalla RUBINO, azione di responsabilità inerente l'esercizio di funzioni di amministratore nel giudizio instaurato dalla Magrini – titoli di responsabilità che non toccano dunque in alcun modo i paralleli rapporti sociali con la RUBINO.

Nel merito il Collegio ritiene di dovere rigettare la domanda proposta dalla RUBINO così come la domanda riconvenzionale GM ed accogliere invece parzialmente la domanda proposta dalla socia Magrini.

Al riguardo si osserva quanto segue.

In fatto risulta pacifico che l'intera vicenda fa seguito a rapporti di collaborazione di lungo periodo tra la famiglia Magrini e in particolare la signora Carla Magrini e gli odierni convenuti, in particolare attraverso la distinta RUBINO sas di MENGOTTI WALTER (sciolta in data 4.7.07) di cui i menzionati soggetti risultavano soci. Pacifico altresì che la nuova RUBINO srl era stata formalmente costituita alla medesima data del 4.7.07 tra i medesimi soggetti già menzionati ed inoltre i signori Carla e Gianluca Magrini allo scopo di procedere alla realizzazione di un progetto immobiliare su terreni (all'epoca) di proprietà della famiglia Magrini, progetto già in precedenza predisposto dagli odierni convenuti e presentato agli organi competenti su incarico Magrini.

La RUBINO veniva quindi costituita con un capitale di euro 10.000, con una partecipazione maggioritaria della famiglia Magrini e una quota del 40% intestata ai convenuti Mengotti-Girardi. All'epoca della costituzione era stato nominato un CdA di tre membri, composto da Mengotti quale Presidente e i signori Gian Luca Bozzo Magrini e Carla Magrini consiglieri. In data 7.5.08 la RUBINO acquisiva gli immobili di proprietà Magrini per un prezzo di euro 1.500.000 da corrispondere entro la successiva data del 31.12.09 cui seguiva la stipula del contratto datato 26.5.08 di cui si discute in questa sede; in data 4.6.08 la RUBINO stipulava infine contratto di appalto per l'esecuzione delle opere – le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dello scopo sociale venivano acquisite attraverso la stipula di un mutuo fondiario.



In tale contesto, in relazione agli esborsi effettuati in favore dei convenuti, la difesa RUBINO deduce in particolare che:

“ ... nessuno di tali esborsi risulta giustificato, dal momento che nessuna attività di progettazione risulta essere stata eseguita dalla GM Studio S.a.s. e/o dal Geom. Mengotti e/o dall'Arch. Girardi direttamente in favore della 'Rubino' avendo la suddetta società acquistato le aree oggetto dell'iniziativa immobiliare quando il progetto del Piano di recupero "PR3" era stato già redatto e presentato delle precedenti proprietarie Signore Carla Magrini e Franca Magrini ed era stato (con la deliberazione n. 25 del 25 Luglio 2007, comunicata con lettera del 15 Settembre 2007, sopra segnalata) addirittura già approvato dal Comune di Busnago.

Proprio come compenso per le attività di progettazione e consulenza che il Geom. Mengotti e l'Arch. Girardi avevano svolto in favore delle Signore Carla Magrini e Franca Magrini che avevano consentito l'ottenimento dell'approvazione del Piano di risanamento "PR3" ai progettisti era stata assegnata, in sede di costituzione della società 'Rubino', una quota di partecipazione che avrebbe loro consentito di partecipare ai cospicui "utili" che - almeno all'origine - si prevedeva di ricavare dall'iniziativa immobiliare.

Ed, infatti, per quanto qui di nessuna rilevanza, si osserva come diversamente la partecipazione del Geom. Mengotti e dell'Arch. Girardi (che ha poi girato la propria quota alla moglie) nella costituzione della società 'Rubino' non avrebbe avuto alcun senso in quanto (altrimenti) priva di alcun "apporto" mentre le originarie proprietarie del compendio immobiliare Signora Carla Magrini e Franca Magrini per consentire alla 'Rubino' l'attuazione del Piano di risanamento hanno messo a disposizione le aree... ” (pag 9 della citazione).

Già dalla stessa prospettazione di parte attrice si intende dunque come non sia affatto in discussione nella vicenda in esame l'effettiva esecuzione delle attività in oggetto (che rappresenterebbero, secondo gli attori, la maggior parte delle incombenze previste dal successivo contratto 26.5.08), limitandosi piuttosto la parte ad invocare che l'originario destinatario delle relative attività sarebbe stato da individuare nei signori Magrini già proprietari delle aree interessate, solo successivamente trasferite alla RUBINO.

Il punto risulta peraltro semplicemente pacifico tra le parti mentre controversa è piuttosto, da un lato, l'esatta natura degli accordi intercorsi tra le parti originarie, dall'altro il successivo recepimento o meno di tali accordi da parte della società.

A parere del Collegio in relazione ad entrambi i profili, pur in mancanza di atti negoziali formalmente sottoscritti (prima e a presupposto del contratto 26.5.08), deve reputarsi ammissibile nel caso di specie una prova per presunzioni, in ragione della peculiare qualità dei rapporti intercorsi tra i soggetti coinvolti nella vicenda (per la fase precedente la costituzione della srl rapporti già ventennali di collaborazione professionale; quanto invece alla concreta gestione della srl è la stessa Magrini a sottolineare che *“il sentimento di fiducia e di stima che gli altri soci e membri del CdA nutrivano nei confronti del Mengotti ha fatto sì che per molto tempo la società abbia funzionato senza l'applicazione di rigidi formalsimi”*) nonché in ragione del principio di prova scritta di effettiva ratifica degli accordi pregressi rappresentato dagli allegati ai verbali CdA 4.7.07 (medesima data di costituzione della società) e 3.10.07, sottoscritti pagina per pagina, oltre che dal Mengotti in qualità di Presidente dell'Assemblea anche dai signori Gian Luca e Carla Magrini – con sottoscrizioni mai disconosciute.

Muovendo da tale premessa in diritto, si rileva quindi che:

*tutti gli incarichi relativi alla progettazione dell'opera ed ai conseguenti rapporti con gli enti locali (secondo gli attori la maggior parte delle incombenze previste dal contratto 28.5.08) erano stati effettivamente affidati agli odierni convenuti i quali non hanno ricevuto alcun compenso per le loro prestazioni;



*le comunicazioni e-mail 30.5.07 trasmesse al commercialista della signora Magrini, poi della Rubino, recavano analitica indicazione del piano di costi-ricavi dell'opera, con una intera pagina dedicata a "competenze GM STUDIO" specificate voce per voce con relativo costo, per un importo totale complessivo di euro 650.000; il medesimo documento si concludeva (pag 4) con l'indicazione degli adempimenti da porre in essere per la realizzazione dell'opera (costituzione di una nuova società a r.l., compravendita terreni di proprietà Magrini valutati euro 1.500.000, accesso a finanziamenti bancari per l'esecuzione dei relativi pagamenti alle sorelle Magrini per un importo di euro 1.200.000 da girare quindi alla società a titolo di finanziamenti) secondo programma poi puntualmente eseguito;

*di fatto la RUBINO srl veniva costituita in data 4.7.07 e il verbale CdA di pari data richiama come approvato il documento allegato relativo al piano dell'opera complessiva in cui compaiono esattamente le medesime voci di cui al precedente documento 30.5.07 e in particolare una voce di costo per "acquisto terreno" per euro 1.200.000 e "spese gestione operazione e tecniche" per euro 650.000 (in questo caso non compare espresso riferimento a GM studio ma così come, in tema di acquisto terreno, non compare il nominativo del soggetto venditore) con sottoscrizioni pagina per pagina di Mengotti e Gian Luca Magrini (rispettivamente Presidente e Segretario dell'assemblea oltre che membri CdA); il medesimo documento (per quanto qui di interesse) compare anche in allegato al successivo verbale CdA 3.10.07 con le medesime indicazioni e voci di costo con sottoscrizione pagina per pagina da parte di Mengotti, Gianluca e Carla Magrini (dunque di tutti e tre i membri del CdA in carica);

*in relazione alle attività successive alla costituzione della società, si legge nella stessa citazione Magrini (pagg 4-5) che "Nell'ambito delle funzioni attribuite al geom. Mengotti era compresa la gestione dei rapporti con la Ditta esecutrice dei lavori, che lui stesso aveva scelto, e con gli altri fornitori compresi i pagamenti delle varie prestazioni...intratteneva i rapporti con il commercialista della società che si occupava della tenuta della contabilità...proprio in quanto incaricato di seguire l'iniziativa imprenditoriale in modo operativo il geom Mengotti ha anche ricevuto, come incarico a parte, la Direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione del compendio immobiliare...".

*lo Statuto sociale si limita a prevedere la "possibilità" per i soci di assegnare "all'Organo Amministrativo" (senza alcuna distinzione tra i membri del CdA) "*una indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili di esercizio*" e di fatto nessun compenso risulta versato in favore del Mengotti per il lavoro svolto: in tal senso deve ragionevolmente escludersi che, secondo la volontà dei soci, l'insieme delle impegnative attività richieste al Mengotti potessero rientrare tra le incombenze assegnate a un Pres CdA senza corrispettivo.

Alla stregua di tali rilievi non può dunque essere messo seriamente in discussione che:

- i) l'affidamento degli incarichi di progettazione/sviluppo dell'operazione agli odierni convenuti non discende affatto da una iniziativa unilaterale del Mengotti quale AU della RUBINO ma riflette puntualmente accordi negoziali precedenti indiscutibilmente assunti in proprio dalla società (in questo caso soci promotori e poi amministratori) in piena consapevolezza, come inequivocabilmente risulta dal fatto che la società è stata formalmente costituita proprio allo scopo di realizzare il progetto predisposto dai convenuti;
- ii) all'interno di tale contesto i verbali 4.7.07 (significativamente contestuale alla costituzione della società) e 3.10.07 consentono di riscontrare pieno accordo all'interno del CdA anche in ordine alla determinazione del valore del contributo fornito/da fornire da parte dei convenuti (fermo restando che unico soggetto competente per le relative determinazioni era proprio il CdA e non già l'assemblea dei soci, come oggi preteso dalla attrice RUBINO);
- iii) di fatto è indiscutibile che la RUBINO si è concretamente avvalsa dell'opera prestata dai convenuti prima della costituzione ed ha altresì scelto consapevolmente di continuare ad avvalersi dell'opera del geom Mengotti (come risulta anche dalle deduzioni Magrini sopra riportate);
- iv) appare infine logicamente contraddittoria e anzi incompatibile con i dati formali di riferimento acquisiti in causa la pretesa di parte attrice secondo cui le prestazioni dei convenuti, parallele alla



messa a disposizione delle aree da parte dei signori Magrini, avrebbero dovuto trovare compenso solo attraverso futura suddivisione degli utili:

/incompatibile con i dati di riferimento giacchè il capitale sociale della RUBINO risulta fissato in appena euro 10.000, per cui è da escludere la possibilità di attribuire alle prestazioni dei convenuti natura di conferimento alla società;

/ logicamente contraddittoria rispetto al parallelo proposto con la messa a disposizione delle aree giacchè anche tale operazione risulta realizzata a mezzo di un ordinario contratto di compravendita invece che a mezzo di un conferimento e quindi dietro fissazione di un prezzo predeterminato (e almeno in parte effettivamente pagato, sia pure per un importo limitato rispetto al totale pattuito, come riconosciuto dalla difesa Magrini) invece che in percentuale su utili futuri – salva la distribuzione degli ulteriori utili futuri auspicati.

Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene quindi di dover rigettare la domanda di annullamento del contratto (e conseguente restituzione delle somme versate) proposta dalla società RUBINO ex art 1394 o 1395 cc, ritenendo che la scelta di contrarre con gli odierni convenuti e le relative condizioni negoziali siano state ritualmente predeterminate e comunque puntualmente recepite dall'intero CdA della RUBINO competente a decidere.

Risulta d'altro canto semplicemente estranea all'oggetto del giudizio proposto dalla RUBINO (restituzione di tutte le somme versate in conseguenza dell'annullamento del contratto) ogni eventuale questione in tema di adeguatezza o meno dei compensi così (ritenuti) pattuiti – questione che dovrà invece essere specificamente affrontata nell'esame della distinta domanda Magrini.

Parimenti da rigettare, peraltro, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla difesa GM atteso che il compenso (ritenuto) pattuito aveva chiaramente riguardo al completamento dell'intera operazione immobiliare in oggetto, pacificamente non conclusa, come espressamente dedotto dall'attrice e non contestato dalla convenuta, senza che alcun titolo risulti dedotto in causa a giustificare comunque il pagamento dell'importo residuo non versato – ciò a prescindere dalle diverse contestazioni proposte dalla difesa Magrini.

Le considerazioni sopra svolte in ordine alla domanda proposta dalla RUBINO fanno evidentemente cadere pure le contestazioni avanzate dalla socia Magrini in termini di azione sociale di responsabilità per quanto attiene l'affidamento di incarico agli odierni convenuti.

Nel contesto sopra delineato pare altresì di dover rigettare anche le doglianze relative alla concreta commisurazione del corrispettivo pattuito quale in tesi più elevato rispetto a quello previsto dalle tabelle professionali, atteso che:

*si tratta di contestazione in realtà formulata in termini puramente apodittici, attraverso la produzione delle tabelle ma senza alcun confronto tra i criteri astrattamente previsti in tabella e il piano di costi previsto in contratto (formalmente, peraltro, con una riduzione del 20% sul dovuto);

*nel merito, ai fini dell'esercizio di una azione sociale di responsabilità, occorre comunque ricordare che le tabelle in parola rappresentano solo un elemento orientativo (e non invece vincolante) nell'ambito di libere contrattazioni tra le parti: nella specie, come detto, si discute di un piano di compensi originariamente concordato tra parti qualificate ed indipendenti (personalmente Magrini da un lato e GM-Mengotti dall'altro prima della costituzione della RUBINO) in quanto tale da reputarsi definito "a condizioni di mercato" e come tale recepito poi dalla società (come da osservazioni sopra svolte) nell'ambito della ordinaria discrezionalità valutativa rimessa agli amministratori (sotto la responsabilità di tutti gli amministratori);

*devono infine reputarsi non rilevanti ai fini del presente giudizio le doglianze proposte dalla parte sotto il profilo della dovuta garanzia delle ragioni dei creditori, atteso che:



/per quanto attiene la domanda principale proposta (azione sociale di responsabilità) si tratta di rilievi non pertinenti (per questa parte ci si deve limitare a richiamare le considerazioni svolte al precedente cpv.);

/per quanto attiene invece la domanda subordinata proposta dalla socia Magrini ex art 2394 cc (per il ristoro dunque di asseriti danni subiti in proprio), questa deve reputarsi astrattamente pertinente in quanto fondata su una vantata posizione di creditrice ma da rigettare nel merito, dovendosi senz'altro escludere che la signora Magrini possa legittimamente avanzare, in qualità appunto di creditrice, una richiesta risarcitoria in proprio in relazione a condotte che (secondo le considerazioni sopra svolte) sono state da lei stessa esattamente previste e volute e così poste in essere dall'asserito responsabile proprio in concorso con lei stessa – mentre deve evidentemente reputarsi estranea all'oggetto del presente giudizio ogni questione relativa ad una eventuale ammissibilità/fondatezza di domande ex art 2394 cc proposte da creditori terzi estranei ai menzionati accordi.

Sotto diverso profilo occorre tuttavia rilevare che l'attrice Magrini ha contestato l'esecuzione di pagamenti in favore degli odierni convenuti per l'importo complessivo di euro 774.640 (con analitica indicazione di date e importi di pagamento, come da pag 7 dell'atto di citazione) in tesi senza adeguata giustificazione – a fronte di accordi negoziali che sono stati contestati in causa ma che comunque prevedevano il pagamento del minore importo di euro 650.000.

Per questa parte si deve semplicemente prendere atto che il convenuto Mengotti non ha in alcun modo contestato l'entità dei pagamenti eseguiti (sotto la sua responsabilità di Presidente del CdA) e neppure proposto alcuna giustificazione in ordine allo scarto così contestato tra importi previsti in contratto e somme effettivamente versate: in mancanza di qualsivoglia contestazione del convenuto deve dunque reputarsi pienamente fondato l'addebito in esame e dunque da accogliere la domanda di condanna del convenuto Mengotti al pagamento delle somme ricevute in aggiunta all'importo contrattualmente previsto di euro 650.000 quale interamente corrisposto già nel gennaio 2011, con interessi legali a decorrere dalla data di ciascuno dei versamenti successivi (secondo la tabella di cui alla pag 7 dell'atto di citazione Magrini) oltre interessi di mora a partire dalla domanda.

Alla soccombenza segue condanna alla rifusione delle spese di lite:

/a carico della RUBINO nei confronti di tutti i convenuti in relazione alla domanda di annullamento contrattuale e conseguente restituzione delle somme pagate;

/a carico del Mengotti nei confronti degli eredi Magrini nonché della RUBINO intervenuta in causa in relazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità - in questo caso condanna solo parziale alla rifusione delle menzionate spese di lite, secondo percentuale che pare equo commisurare al 50% dell'intero (come poi da dispositivo) in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, ed inoltre con la previsione di un compenso calcolato unitariamente e in solido in favore dell'attrice originaria e della RUBINO intervenuta, a fronte della piena identità delle difese svolte in atti in relazione alla domanda qui in esame, con l'assistenza di un medesimo difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*rigetta le domande proposte dalla RUBINO srl nei confronti di tutti i convenuti;

*condanna la menzionata RUBINO srl alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che si liquidano in un importo complessivo di euro 20.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, iva e cpa;

*in accoglimento parziale delle domande proposte dall'originaria attrice Magrini con l'intervento della



RUBINO srl condanna il convenuto Mengotti al pagamento in favore della RUBINO srl dell'importo complessivo di euro 124.640,00;
*condanna il medesimo convenuto Mengotti alla rifusione di spese di lite in favore degli eredi Carla Magrini nonché della RUBINO srl, in solido tra loro, per un importo di euro 733,00 per c.u. e 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano 9.6.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

